

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 943

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

(V. Stampato Camera n. 1498)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della
Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
17 marzo 1988*

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale
della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ed allineamen-
to della quota sottoscritta dall'Italia a quelle sottoscritte dalla
Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti, stabilita dall'articolo 4 del protocollo dello statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificato con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, e 18 aprile 1984, n. 88, è aumentata a 5.508.725.000 di ECU, in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1985 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.

2. La quota da versare rappresenterà il 7,5 per cento di ECU 2.988.725.000, pari a ECU 224.154.375, e sarà corrisposta in dodici rate semestrali, di uguale importo, dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1993.

3. È autorizzato altresì il pagamento di ECU 16.875.000, per adeguare la quota di sottoscrizione italiana a quelle della Francia, della Repubblica federale tedesca e del Regno Unito. Tale somma sarà versata in quattro semestralità, entro il 31 ottobre 1987.

4. Per compensare l'aumento dei diritti dell'Italia sulle riserve e sugli accantonamenti della predetta Banca al 31 dicembre 1985, è autorizzato infine il pagamento di ECU 97.487.865, da versarsi in dieci semestralità, entro il 31 ottobre 1990. Tale pagamento sarà effettuato presso la Banca medesima in favore degli altri maggiori sottoscrittori del capitale: Francia; Repubblica federale tedesca e Regno Unito.

Art. 2.

1. La conversione in lire degli importi di cui all'articolo 1 espressi in ECU sarà fatta in conformità alla decisione del Consiglio dei governatori dell'11 giugno 1985, utilizzando i

tassi applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

Art. 3.

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per gli anni dal 1986 al 1993 in complessive lire 508.547,7 milioni, farà carico ad apposito capitolo di spese obbligatorie da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e successivi.

2. All'onere relativo al 1987, valutato in lire 41.966,3 milioni, si fa fronte mediante conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parzialmente la voce «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali». Agli oneri relativi al triennio 1988-1990 valutati in lire 127.380,9 milioni per il 1988 e lire 85.414,6 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali».

3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in dipendenza di sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni di cambio lira-ECU si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.